Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2025/0232(COD)

11.12.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis
(COM(2025)0418 – C10-0180/2025 – 2025/0232(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice per parere: Liesbet Sommen

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....23

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....25

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis
(COM(2025)0418 – C10-0180/2025 – 2025/0232(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0418),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0180/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto le sostanze ***o*** miscele che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del	(2) La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto le sostanze ***e*** miscele che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio[6], nonché le sostanze, le miscele ***o*** i procedimenti di cui all'allegato I della direttiva stessa. Devono essere fornite solide prove scientifiche per qualsiasi nuova aggiunta all'elenco delle sostanze, delle miscele e dei procedimenti di cui a tale allegato I per dimostrare che tali sostanze, miscele e procedimenti rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE, sulla base di fonti scientifiche valide disponibili quali l'ECHA, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e gli organismi nazionali, prestando particolare attenzione alla letteratura pubblicata su ***tale sostanza sottoposta*** a valutazione inter pares.

Parlamento europeo e del Consiglio[6], nonché le sostanze, le miscele ***e*** i procedimenti di cui all'allegato I della direttiva stessa. Devono essere fornite solide prove scientifiche per qualsiasi nuova aggiunta all'elenco delle sostanze, delle miscele e dei procedimenti di cui a tale allegato I per dimostrare che tali sostanze, miscele e procedimenti rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE, sulla base di fonti scientifiche valide disponibili quali l'ECHA, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e gli organismi nazionali, prestando particolare attenzione alla letteratura pubblicata su ***tali sostanze, miscele e procedimenti sottoposti*** a valutazione inter pares.

[6] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

[6] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'IARC ha classificato i fumi di saldatura come "cancerogeni per l'uomo" (gruppo 1 della classificazione IARC). Secondo lo studio preliminare dell'ECHA[7], i fumi ***di*** saldatura sono complessi e possono includere agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, come i composti del cromo esavalente, i composti del nichel, il cadmio	(3) L'IARC ha classificato i fumi di saldatura come "cancerogeni per l'uomo" (gruppo 1 della classificazione IARC). Secondo lo studio preliminare dell'ECHA, i fumi ***risultanti dalla*** saldatura ***e da processi che generano fumi in modo analogo*** sono complessi e possono includere agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, come

e i suoi composti inorganici. La complessità e l'eterogeneità dei fumi di saldatura, unitamente all'assenza di una classificazione armonizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008, contribuiscono alla mancanza di chiarezza in merito alla loro possibile pericolosità per i lavoratori e, di conseguenza, alla mancanza di adeguate misure di gestione dei rischi sul luogo di lavoro. Affrontare tale assenza di classificazione dei fumi di saldatura a livello dell'Unione garantirebbe una maggiore chiarezza giuridica in termini di applicazione della direttiva 2004/37/CE. È pertanto opportuno, in linea con il parere del CCSS***[8]***, includere nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a fumi ***derivanti da processi di*** saldatura contenenti sostanze che soddisfano i criteri ***relativi a una sostanza o a una miscela che risponde a sua volta ai criteri*** di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

i composti del cromo esavalente, i composti del nichel, il cadmio e i suoi composti inorganici. La complessità e l'eterogeneità dei fumi di saldatura ***e di altro tipo***, unitamente all'assenza di una classificazione armonizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008, contribuiscono alla mancanza di chiarezza in merito alla loro possibile pericolosità per i lavoratori e, di conseguenza, alla mancanza di adeguate misure di gestione dei rischi sul luogo di lavoro. Affrontare tale assenza di classificazione dei fumi di saldatura a livello dell'Unione garantirebbe una maggiore chiarezza giuridica in termini di applicazione della direttiva 2004/37/CE. È pertanto opportuno, in linea con il parere del CCSS, includere nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a fumi ***risultanti dalla*** saldatura ***e da processi che generano fumi in modo analogo,*** contenenti sostanze ***o miscele*** che soddisfano i criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. ***Tale parere del CCSS[8] ha inoltre individuato la necessità di ulteriori misure per ridurre gli effetti sulla salute dell'esposizione al particolato risultante dai fumi di saldatura e da altre fonti, compresa la fissazione di un limite generale di polveri a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio[8 bis]. Inoltre il CCSS ha raccomandato l'elaborazione di orientamenti sui fumi di saldatura. Oltre agli orientamenti esistenti, quali gli orientamenti per gli ispettori nazionali del lavoro su come affrontare i rischi per la salute derivanti dai fumi di saldatura elaborati dal comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro nel 2018, ulteriori orientamenti basati sui più recenti dati scientifici potrebbero essere fondamentali per assistere gli ispettori del lavoro e le imprese, in particolare le microimprese e le PMI, nel garantire il rispetto della voce relativa ai fumi di***

saldatura di cui all'allegato I della direttiva 2004/37/CE. Tali orientamenti potrebbero servire a promuovere, tra l'altro, un elevato livello minimo di protezione comune per tutti i lavoratori esposti ai fumi di saldatura in tutti gli Stati membri. È inoltre opportuno che la Commissione attribuisca priorità alla valutazione dell'opportunità di ulteriori orientamenti per valutare l'attuale quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dello sviluppo dell'eventuale quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2027.

[7] ECHA (2022), Scoping Study report for evaluation of limit values for welding fumes and fumes from other processes that generate fume in a similar way at the workplace, disponibile all'indirizzo: report_welding_fumes_en.pdf (europa.eu).

[8] CCSS (2023), Opinion on introducing work involving exposure to fumes from welding processes containing substances that meet the criteria for CMR category 1A/1B set out in Annex I to the CLP Regulation, Doc. 006/23, disponibile all'indirizzo: ACSH Adopted opinion Welding fumes 22.09.23-EN.pdf (europa.eu).

[7] ECHA (2022), Scoping Study report for evaluation of limit values for welding fumes and fumes from other processes that generate fume in a similar way at the workplace, disponibile all'indirizzo: report_welding_fumes_en.pdf (europa.eu).

[8] CCSS (2023), Opinion on introducing work involving exposure to fumes from welding processes containing substances that meet the criteria for CMR category 1A/1B set out in Annex I to the CLP Regulation, Doc. 006/23, disponibile all'indirizzo: ACSH Adopted opinion Welding fumes 22.09.23-EN.pdf (europa.eu).

[8 bis] Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj).

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per il cobalto e i suoi composti inorganici ***è prevedibile che a breve termine sarà difficile rispettare un valore limite di 0,01 mg/m³ per la frazione inalabile e di 0,0025 mg/m³ per la frazione respirabile. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, durante il quale*** dovrebbero applicarsi i valori limite di 0,02 mg/m³ (frazione inalabile) e di 0,0042 mg/m³ (frazione respirabile).	(6) Per il cobalto e i suoi composti inorganici dovrebbero applicarsi i valori limite di 0,02 mg/m³ (frazione inalabile) e di 0,0042 mg/m³ (frazione respirabile).

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'1,4-diossano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. È pertanto opportuno, sulla base delle informazioni disponibili, comprendenti i dati scientifici e tecnici, tra cui i pareri del RAC[12] e del CCSS, stabilire un valore limite di esposizione professionale a lungo e breve termine rispettivamente di 7,3 mg/m³ (2 ppm) e 73 mg/m³ (20 ppm), integrato da un'osservazione relativa alla pelle e da un valore limite biologico di 45 mg di HEAA/g di creatinina nelle urine, al termine dell'esposizione o del turno.	(9) L'1,4-diossano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. È pertanto opportuno, sulla base delle informazioni disponibili, comprendenti i dati scientifici e tecnici, tra cui i pareri del RAC[12] e del CCSS, stabilire un valore limite di esposizione professionale a lungo e breve termine rispettivamente di 7,3 mg/m³ (2 ppm) e 73 mg/m³ (20 ppm), integrato da un'osservazione relativa alla pelle e da un valore limite biologico di 45 mg di HEAA/g di creatinina nelle urine, ***misurato*** al termine dell'esposizione o del turno.
[12] https://echa.europa.eu/oels-activity-list/-/substance-rev/61801.	[12] https://echa.europa.eu/oels-activity-list/-/substance-rev/61801.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Gli obblighi che incombono ai datori di lavoro ai sensi della presente direttiva dovrebbero tener conto del fatto che le microimprese e le PMI, che rappresentano la grande maggioranza delle imprese dell'Unione, dispongono di risorse finanziarie, tecniche e umane limitate. Al fine di assicurare il più elevato livello di protezione dei lavoratori in tutte le imprese, gli Stati membri dovrebbero valutare l'impatto dell'attuazione della presente direttiva e i relativi oneri amministrativi che gravano su tali imprese, con particolare attenzione alle microimprese, al fine di garantire che non siano colpite in modo sproporzionato e dovrebbero poi pubblicare i risultati di tali valutazioni. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero mantenere livelli di protezione uniformi per tutti i lavoratori e agevolare il rispetto della normativa da parte delle PMI e delle microimprese. In tale contesto, misure specifiche quali il sostegno finanziario e amministrativo potrebbero aiutare le microimprese e le PMI a rispettare ulteriormente gli obblighi di cui alla direttiva 2004/37/CE e a compiere passi avanti nell'eliminazione dei rischi correlati all'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro, portando in tal modo benefici a tutti i lavoratori.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) Il cobalto è utilizzato in diversi settori di importanza strategica per conseguire gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo e nella normativa europea sul clima, come il settore delle batterie. Promuovere la transizione industriale, stimolare l'economia circolare e mantenere e rafforzare l'autonomia strategica internazionale nel settore delle materie prime sono tutte priorità dell'Unione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quater) Per via delle proprietà nocive del cobalto e dei suoi composti inorganici, è opportuno evitare sempre la delocalizzazione delle imprese attive nella trasformazione del cobalto in paesi terzi con regolamentazioni meno severe dal punto di vista della salute e della sicurezza.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quinquies) Alcune delle sostanze contemplate dalla presente direttiva, come il cobalto, sono considerate essenziali per salvaguardare l'autonomia strategica dell'Unione e garantire la resilienza delle principali catene del valore industriali. Per tali

sostanze, in assenza di alternative adeguate, la Commissione dovrebbe valutare i benefici socioeconomici derivanti dal loro uso continuato rispetto ai rischi cui sono esposti i lavoratori nei settori pertinenti. Alla luce dell'evoluzione delle realtà geopolitiche e del loro potenziale impatto sulle catene di approvvigionamento e sulle dipendenze strategiche, tali valutazioni dovrebbero essere riesaminate a intervalli regolari. Sulla base di tali valutazioni e in consultazione con le parti sociali, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione esenzioni mirate e limitate ai valori limite esistenti o nuovi, rigorosamente limitate alle attività in cui tali usi rimangono indispensabili per gli interessi strategici dell'Unione.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 sexies) I dati a livello dell'Unione relativi a problemi di salute correlati al lavoro dovuti all'esposizione al cobalto e ai suoi composti inorganici, agli idrocarburi policiclici aromatici, all'isoprene e all'1,4-diossano sono spesso assenti, inaffidabili o insufficienti. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti e raccomandazioni per la raccolta dei dati da parte degli Stati membri per migliorare le segnalazioni e i registri di esposizione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 septies) I valori limite stabiliti nella presente direttiva dovrebbero essere oggetto di un controllo periodico e di un riesame rigoroso a cadenza quantomeno quinquennale, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie, per garantirne la costante coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006 e con gli sviluppi sociali, economici e tecnologici.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 12 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 octies) I lavoratori sono spesso esposti a una combinazione di sostanze pericolose sul luogo di lavoro, il che può aumentare i rischi e avere effetti nocivi per la salute. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o lo stesso tessuto bersaglio, è necessario adattare l'applicazione dei loro possibili valori limite per tenere conto degli effetti combinati.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 12 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 nonies) La direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] ha esteso l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE alle sostanze tossiche per la riproduzione, compresi il mercurio e i composti

inorganici divalenti del mercurio, che sono stati aggiunti all'allegato III della direttiva 2004/37/CE. Poiché non tutti i composti inorganici divalenti del mercurio possono essere classificati come sostanze tossiche per la riproduzione, è necessario chiarire che il valore limite si applica solo al mercurio e ai composti inorganici divalenti del mercurio che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE. L'espressione "mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio)" dovrebbe pertanto essere sostituita dall'espressione "mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE (misurati come mercurio)".

1 bis. ***Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 1).***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 12 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 decies) L'isoprene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. È dunque opportuno, sulla base delle informazioni disponibili, comprendenti i dati scientifici e tecnici, tra cui i pareri del RAC12 e del CCSS, stabilire un valore limite di

esposizione professionale a lungo termine di 8,5 mg/m³ (3 ppm).

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 12 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 undecies) I vigili del fuoco e il personale dei servizi di emergenza rischiano di essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione nel corso del loro lavoro. L'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato l'esposizione professionale dei vigili del fuoco come cancerogena. L'esposizione professionale dei vigili del fuoco comprende una varietà di pericoli derivanti da incendi e da altre situazioni non connesse a incendi. È pertanto importante che i datori di lavoro dei vigili del fuoco, compresi i vigili del fuoco volontari, e del personale dei servizi di emergenza valutino, conformemente alla direttiva 2004/37/CE, il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione e che adottino le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 12 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 duodecies) È necessario che i lavoratori ricevano una formazione sufficiente e adeguata se sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la

riproduzione, compresi quelli contenuti in determinati farmaci pericolosi. La formazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire a norma dell'articolo 11 della direttiva 2004/37/EC dovrebbe essere adattata per tener conto di un rischio nuovo o mutato, in particolare nel caso in cui i lavoratori siano esposti a nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione o a vari agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze connesse al lavoro.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 12 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 terdecies) Le differenze di genere nei modelli di esposizione, nella suscettibilità fisiologica e nei risultati sanitari non sono sufficientemente rispecchiate nella ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in relazione ai rischi chimici. La Commissione dovrebbe pertanto includere un'integrazione sistematica della dimensione di genere nelle valutazioni delle future revisioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;	***"***ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato ***e incluse nell'elenco di cui allo stesso allegato a causa dei loro effetti cancerogeni;"***;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 bis) all'articolo 2, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;	***"***ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato ***e incluse nell'elenco di cui allo stesso allegato a causa dei loro effetti cancerogeni;"***;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 ter) all'articolo 2, la lettera b bis) è sostituita dalla seguente:

b bis) "sostanza tossica per la riproduzione": sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;	***"***b bis) "sostanza tossica per la riproduzione":
	i) sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
	ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato e incluse nell'elenco di cui allo stesso allegato a causa dei loro effetti cancerogeni;";

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 quater) all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"2 bis. I lavoratori hanno diritto a interruzioni proporzionate e regolari quando indossano dispositivi di protezione.";

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – punto 7

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 quinquies) all'articolo 18 bis, il punto 7 è sostituito dal seguente:
7. Entro ***il 31 dicembre 2024*** la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche ***e previa opportuna consultazione delle parti interessate***, ***propone, se del caso, un*** valore limite per il cobalto e i composti inorganici di cobalto.	"7. Entro ***... [quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa]*** la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, ***valuta il*** valore limite per il cobalto e i composti inorganici di cobalto ***effettuando una nuova valutazione d'impatto che tenga conto dell'evoluzione delle realtà geopolitiche e dell'indipendenza strategica dell'Unione, garantendo nel contempo la massima protezione possibile per i lavoratori esposti***. ***Se del caso, la Commissione, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali, presenta una proposta legislativa per abbassare tale valore limite.";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0037-20240408)

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Allegato I – titolo

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) nell'allegato I, il titolo è sostituito dal seguente:
Elenco di sostanze, miscele e procedimenti (articolo 2, lettera a), punto ii), ***e*** lettera b), punto ii))	***"***Elenco di sostanze, miscele e procedimenti (articolo 2, lettera a), punto ii)***,*** lettera b), punto ii) ***e lettera b bis), punto ii))";***

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
Direttiva 2004/37/CE
Allegato I – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Lavori comportanti esposizione a fumi derivanti ***da processi di*** saldatura contenenti sostanze che soddisfano i criteri ***relativi a una sostanza o a una miscela che risponde a sua volta ai criteri*** di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008[1];	9. Lavori comportanti esposizione a fumi derivanti ***dalla*** saldatura ***e da processi che generano fumi in modo analogo*** contenenti sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008[1];
[1] L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III laddove tali sostanze siano rilasciate durante il processo di saldatura.	[1] L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III laddove tali sostanze siano rilasciate durante il processo di saldatura.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2 – lettera c
Direttiva 2004/37/CE
Allegato III – punto A – tabella – riga 42

Testo della Commissione

			Valori limite							
			8 ore (3)			*Breve durata (4)*				
Nome agente	N. CE (1)	N. CAS (2)	mg/m3 (5)	ppm (6)	f/ml (7)	mg/m3	ppm	f/ml	Osservazioni	Misure transitorie
Cobalto e composti inorganici del cobalto			***0,01(11) 0,0025 (9)***		-	-	-	-	sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (13)	***Valore limite pari a 0,02 (11) e a 0,0042(9) fino al... [GU: sei anni dalla data di entrata in vigore della direttiva modificativa]***

(9) Frazione respirabile.

(11) Frazione inalabile.

Emendamento

Nome agente	N. CE (1)	N. CAS (2)	mg/m3 (5)	ppm (6)	f/ml (7)	mg/m3	ppm	f/ml	Osservazioni	Misure transitorie
Cobalto e composti inorganici del cobalto			***0,02(16 ter) 0,0042 (16 bis)***		-	-	-	-	sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (13)	***soppresso***

(16 bis) Frazione respirabile, ***misurata come cobalto.***

(16 ter) Frazione inalabile, ***misurata come cobalto.***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2 – lettera c
Direttiva 2004/37/CE
Allegato – punto A – tabella – riga 42 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Nome agente	N. CE ([1])	N. CAS ([2])	mg/m^3 ([5])	ppm ([6])	f/ml ([7])	mg/m^3	ppm	f/ml	Osservazioni	Misure transitorie
Isoprene	***201-143-3***	***78-79-5***	***8,5***	***3***	-	-	-	-		

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Allegato – punto 3
Direttiva 2004/37/CE
Allegato III bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il valore limite biologico vincolante è di 45 mg di HEAA* /g di creatinina nelle urine."	2. Il valore limite biologico vincolante è di 45 mg di HEAA* /g di creatinina nelle urine***, misurato al termine dell'esposizione o del turno***."

Or. en

MOTIVAZIONE

L'esposizione professionale alle sostanze pericolose rimane uno dei rischi più gravi per la salute dei lavoratori nell'Unione europea. Ogni anno si verificano circa 120 000 casi di cancro professionale come risultato dell'esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro nell'UE, con circa 80 000 decessi conseguenti all'anno. Dalla sua prima adozione nel 2004, la direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni è stata riesaminata cinque volte e attualmente riguarda 28 sostanze cancerogene. La presente revisione sostiene il piano europeo di lotta contro il cancro e il quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, che promuove un approccio "zero vittime" ai decessi correlati al lavoro.

La sesta revisione della direttiva 2004/37/CE estende la protezione a milioni di lavoratori in settori quali l'industria manifatturiera, l'edilizia, l'assistenza sanitaria, i servizi di emergenza, la gestione dei rifiuti e l'economia circolare.

La direttiva 2004/37/CE è sempre stata caratterizzata da una procedura legislativa in più fasi, basata su dati concreti e consultiva. È molto importante che i valori limite riveduti si basino su una valutazione scientifica e sul parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS). Il CCSS è composto da rappresentanti degli Stati membri e delle parti sociali ed esamina le prove scientifiche e socioeconomiche.

La nostra posizione si basa sul parere del CCSS. Ciò include l'introduzione di valori limite di esposizione professionale obbligatori per il cobalto e i composti inorganici del cobalto, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), l'isoprene e l'1,4-diossano, mentre in precedenza i valori limite nazionali differivano notevolmente o presentavano lacune. Inoltre, è opportuno includere i fumi di saldatura, quando contengono sostanze CMR come il cromo o il nichel, tra i processi contemplati dalla direttiva. Ciò significherebbe che i datori di lavoro devono applicare misure di protezione durante la saldatura.

Sostanze come il cobalto sono utilizzate in diversi settori di importanza strategica per conseguire gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo e nella normativa europea sul clima e sono essenziali per i settori fondamentali della transizione industriale, comprese le batterie e la produzione avanzata. Il rafforzamento dell'autonomia strategica internazionale in materia di materie prime è una delle priorità dell'Unione europea. Inoltre, è chiaramente necessario evitare di delocalizzare le attività di trasformazione del cobalto in paesi terzi che presentano norme di sicurezza sul lavoro meno severe.

Data la rapida evoluzione della situazione geopolitica e i suoi potenziali effetti sulle catene di approvvigionamento e sulle dipendenze strategiche, la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente sostanze come il cobalto. Sulla base di tali valutazioni e in consultazione con le parti sociali e gli Stati membri, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione deroghe mirate e limitate ai valori limite di esposizione professionale esistenti o nuovi. Tali esenzioni devono essere strettamente limitate alle attività in cui tali sostanze rimangono essenziali per gli interessi strategici dell'Unione e la protezione dei lavoratori deve sempre rimanere la massima priorità.

I vigili del fuoco e il personale dei servizi di emergenza sono particolarmente esposti a miscele complesse di sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. L'OMS

classifica ora l'esposizione professionale dei vigili del fuoco come cancerogena. Pertanto, sono necessarie valutazioni del rischio specifiche, misure di protezione adeguate e sorveglianza medica mirata per questi lavoratori ad alto rischio.
I dati affidabili a livello dell'UE sull'esposizione a sostanze quali il cobalto, gli idrocarburi policiclici aromatici, l'isoprene e l'1,4-diossano rimangono limitati. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti e raccomandazioni per migliorare i registri nazionali di raccolta e di esposizione dei dati. Orientamenti rafforzati dell'UE dovrebbero inoltre sostenere gli ispettori del lavoro e le imprese, in particolare le PMI e le microimprese, nell'applicazione efficace della direttiva. Ciò include orientamenti sui fumi di saldatura e su processi di esposizione analoghi, sulla base di strumenti esistenti come gli orientamenti SLIC del 2018, garantendo che il monitoraggio sia basato su dati concreti e che l'applicazione sia coerente.

Un dialogo sociale forte è essenziale ai fini di un'attuazione efficace. Le parti sociali sono indispensabili per individuare i rischi, elaborare misure pratiche di prevenzione e garantire un'applicazione realistica in tutti i settori. Gli obblighi devono rimanere conseguibili per le PMI e le microimprese, che spesso operano con capacità finanziarie e tecniche limitate. Gli Stati membri dovrebbero valutare gli impatti amministrativi e fornire un sostegno mirato senza compromettere la parità di protezione per tutti i lavoratori. Abbiamo introdotto un chiaro diritto per i lavoratori di effettuare interruzioni proporzionate e regolari durante l'uso dei dispositivi di protezione, sulla base di considerazioni sia di sicurezza che di benessere.

Le differenze di genere nei modelli di esposizione, nelle risposte fisiologiche e nei risultati sanitari non sono sufficientemente integrate nella ricerca sulla sicurezza sul lavoro. Pertanto, dobbiamo integrare sistematicamente una prospettiva di genere nelle valutazioni future.

I requisiti in materia di formazione sono fondamentali per garantire che i lavoratori ricevano informazioni chiare e aggiornate ogniqualvolta emergano nuovi rischi, compresa la manipolazione di più sostanze pericolose o di medicinali pericolosi. Questo approccio garantisce che la formazione sia direttamente pertinente ai compiti svolti e ai rischi incontrati.

La presente revisione rappresenta un passo decisivo nella prevenzione dei tumori professionali e di altri effetti a lungo termine sulla salute in tutta l'Unione europea. Rafforza l'integrità scientifica, la certezza del diritto e la protezione dei lavoratori nei settori ad alto rischio, sostenendo nel contempo la resilienza industriale e l'autonomia strategica dell'Europa. Garantisce che le PMI siano sostenute nell'applicazione delle norme, mantenendo nel contempo norme di protezione uniformi per tutti i lavoratori. La presente revisione ribadisce soprattutto il principio fondamentale secondo cui ogni lavoratore nell'Unione europea ha diritto a un ambiente di lavoro sicuro, sano e sostenibile.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver incluso nella sua relazione contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di relazione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
Confederazione europea dei sindacati (CES)
Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)
BusinessEurope
Consiglio dei datori di lavoro europei del settore metalmeccanico (CEEMET)
Agoria
Cobalt Institute
Duracell
Commissione europea - DG Occupazione
Rappresentanza permanente di Cipro presso l'UE
Rappresentanza permanente della Danimarca presso l'UE
Rappresentanza permanente del Belgio presso l'UE
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).